

**“BASE IMPONIBILE CONSOLIDATA COMUNE PER
L’IMPOSTA SULLE SOCIETÀ [COM(2011)121/3]”**



UNIVERSITÀ
CATTOLICA
del Sacro Cuore

**PROPOSTA DI
DIRETTIVA DEL CONSIGLIO
COM(2011)121/3**

Roma, 25 maggio 2011

Prof. Guglielmo Maisto

Università Cattolica del Sacro Cuore

La Proposta di Direttiva COM(2011)121/3 (“Proposta di Direttiva”)



UNIVERSITÀ
CATTOLICA
del Sacro Cuore

Obiettivi della Proposta di Direttiva

- Oneri amministrativi
- Tassazione eccessiva
- Doppia imposizione
- Non discriminazione

La Proposta di Direttiva COM(2011)121/3 (“Proposta di Direttiva”)



UNIVERSITÀ
CATTOLICA
del Sacro Cuore

Coordinamento con il regime di “attrazione europea” previsto dall’articolo 41 del Decreto Legge 31 maggio 2010 (convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122)

La Proposta di Direttiva – considerazioni generali



UNIVERSITÀ
CATTOLICA
del Sacro Cuore

Livello di consenso degli Stati Membri sulla Proposta di Direttiva:

- Unanimità
- Cooperazione rafforzata?
- Stati Membri UE non aderenti (considerati Stati terzi)

La Proposta di Direttiva – considerazioni generali



UNIVERSITÀ
CATTOLICA
del Sacro Cuore

Esigenza di coordinamento con altre Direttive in materia di imposte sui redditi:

- **Direttiva 90/434/CE**: *concernente il regime fiscale comune da applicare alle fusioni, alle scissioni, ai conferimenti d'attivo ed agli scambi d'azioni concernenti società di Stati membri diversi*
- **Direttiva 90/435/CE**: *concernente il regime fiscale comune applicabile alle società madri e figlie di Stati membri diversi*
- **Direttiva 2003/48/CE**: *concernente il regime fiscale comune applicabile ai pagamenti di interessi e di canoni fra società consociate di Stati membri diversi*

La Proposta di Direttiva – considerazioni generali



UNIVERSITÀ
CATTOLICA
del Sacro Cuore

Applicazione riservata ad alcune forme giuridiche
(Appendice I della Proposta di Direttiva):

- L’elenco contenuto all’appendice I è diverso da quello di altre Direttive in materia di imposte sui redditi
- Eliminazione dell’elenco previsto dalle Direttive in materia di imposte sui redditi

La Proposta di Direttiva – considerazioni generali



UNIVERSITÀ
CATTOLICA
del Sacro Cuore

Direttiva 90/435/CE Art. 2(a)

(b) companies under Belgian law known as “société anonyme”/“naamloze vennootschap”, “société en commandite par actions”/“commanditaire vennootschap op aandelen”, “société privée à responsabilité limitée”/“besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid”, “société coopérative à responsabilité limitée”/“coöperatieve vennootschap met beperkte aansprakelijkheid”, “société coopérative à responsabilité illimitée”/“coöperatieve vennootschap met onbeperkte aansprakelijkheid”, “société en nom collectif”/“vennootschap onder firma”, “société en commandite simple”/“gewone commanditaire vennootschap”, public undertakings which have adopted one of the abovementioned legal forms, and other companies constituted under Belgian law subject to Belgian corporate tax **and those public law bodies that operate under private law;**

Direttiva 90/434/CE Art. 3(a)

(b) companies under Belgian law known as ‘société anonyme’/‘naamloze vennootschap’, ‘société en commandite par actions’/‘commanditaire vennootschap op aandelen’, ‘société privée à responsabilité limitée’/ ‘besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid’, ‘société cooperative à responsabilité limitée’/‘coöperatieve vennootschap met beperkte aansprakelijkheid’, ‘société coopérative à responsabilité illimitée’/‘coöperatieve vennootschap met onbeperkte aansprakelijkheid’, ‘société en nom collectif’/ ‘vennootschap onder firma’, ‘société en commandite simple’/ ‘gewone commanditaire vennootschap’, public undertakings which have adopted one of the abovementioned legal forms, and other companies constituted under Belgian law subject to the Belgian Corporate Tax;

Direttiva 2003/49/CE Art. 3(a)

(a) Companies under Belgian law known as: ‘naamloze vennootschap/société anonyme, commanditaire vennootschap op aandelen/société en commandite par actions, besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid/société privée à responsabilité limitée’ **and those public law bodies that operate under private law;**

La Proposta di Direttiva – Aspetti internazionali



UNIVERSITÀ
CATTOLICA
del Sacro Cuore

Art. 5 (“*Stabile Organizzazione*”): definizione autonoma

- Rilevanza del Commentario al Modello di Convenzione OCSE?
- Possibili interpretazioni divergenti da parte degli Stati Membri UE (espresse con riserva al Commentario)
- Prevedere una definizione di “*Centro di Direzione e Controllo*”
- Rilevanza implicita Art. 7 del Modello di Convenzione OCSE (determinazione del reddito)?

La Proposta di Direttiva – Aspetti internazionali



UNIVERSITÀ
CATTOLICA
del Sacro Cuore


Art. 6 (“*Scelta del regime previsto dalla presente direttiva*”)

- Basato sulla “*Sede di direzione effettiva*” (cfr. “*Posto di direzione*”);
- La Proposta di Direttiva non definisce la “*Sede di Direzione effettiva*”
 - Rilevanza del Commentario all’articolo 4 del Modello di Convenzione OCSE?

La Proposta di Direttiva – Aspetti internazionali

Art. 31 (*“Trasferimenti di attività ad un paese terzo”*):

- Trasferimento in uscita dell’attività verso Stati non membri dell’Unione Europea



La Proposta di Direttiva – Aspetti internazionali



UNIVERSITÀ
CATTOLICA
del Sacro Cuore

Art. 73 (“*Clausola di switch-over*”):

- Esclusione dal regime di esenzione dei dividendi [Art. 11(c)], delle plusvalenze [Art. 11(d)] e dei redditi di stabili organizzazioni in Paesi terzi [Art. 11(e)]:
 - Chiarire le condizioni di esclusione dell’esenzione
 - Prevedere il credito per l’imposta assoluta nello Stato terzo (dalla società o dalla stabile organizzazione)

La Proposta di Direttiva – Aspetti internazionali



UNIVERSITÀ
CATTOLICA
del Sacro Cuore

Artt. 78 (“*Imprese Associate*”)

- Chiarire se i requisiti del comma 2 dell’art. 78 siano cumulativi o alternativi
- L’alternatività potrebbe comportare l’applicazione del *transfer price* solo in presenza di una Base Imponibile Comune Consolidata



La Proposta di Direttiva – Aspetti internazionali

Artt. 79 (“Aggiustamento dei prezzi nelle relazioni tra imprese consociate”)

- Applicazione dei metodi previsti dalla Guidelines OCSE per la determinazione dei valori conformi all'*arm's length*?
- *Transfer pricing* interno (applicabile tra società residenti nel medesimo Stato)?

La Proposta di Direttiva – determinazione del reddito



UNIVERSITÀ
CATTOLICA
del Sacro Cuore

Principi fondamentali

- Base imponibile indipendente dalle risultanze del conto economico
- Principio di inerenza (art. 12)
- Principio di competenza (art. 17-19):
 - Certezza giuridica (eccezione: trasferimento *economic ownership*)
 - Quantificazione “con ragionevole accuratezza” → elemento di discrezionalità. Prevedere delega alla Commissione per stabilire parametri obiettivi.

La Proposta di Direttiva – determinazione del reddito



UNIVERSITÀ
CATTOLICA
del Sacro Cuore

Art. 25 (“Accantonamenti”)

- Non vige il principio di tassatività
- “probabilità” nell’*an* e “stima affidabile” nel *quantum*, ma l’incertezza “non giustifica accantonamenti eccessivi”
- Opportunità di inserire dei “margin di tolleranza” per ridurre il possibile contenzioso (delega alla Commissione)?

La Proposta di Direttiva – determinazione del reddito



UNIVERSITÀ
CATTOLICA
del Sacro Cuore

Art. 26 (“*Perdite su crediti*”)

- “Stima ragionevole” dell’importo del credito irrecuperabile su base percentuale → opportunità di inserire limiti percentuali massimi alla deduzione annua (delega alla Commissione)?

La Proposta di Direttiva – Riporto delle perdite



UNIVERSITÀ
CATTOLICA
del Sacro Cuore

Perdite precedenti o successive all'ingresso o all'uscita dal regime

Articolo 48 (*“Perdite precedenti all'ingresso nel regime”*)

Articolo 53 (*“Trattamento delle perdite in caso di uscita dal regime”*)

La Proposta di Direttiva – Riporto delle perdite



UNIVERSITÀ
CATTOLICA
del Sacro Cuore

Preambolo (15) della Proposta di Direttiva

Riconsiderare l'introduzione del riporto all'indietro delle perdite per un numero limitato di periodi di imposta

La Proposta di Direttiva – Le disposizioni antiabuso



UNIVERSITÀ
CATTOLICA
del Sacro Cuore

- Art. 81 (“*Norma generale antiabusi*”)
- Norme antiabuso specifiche:
 - Es. art. 81 (“*Interessi non deducibili*”)
- Relazione tra la norma generale antiabuso e le norme antielusive specifiche?

La Proposta di Direttiva – Le disposizioni antiabuso



UNIVERSITÀ
CATTOLICA
del Sacro Cuore

Art. 81 (“*Interessi non deducibili*”)

La disposizione si applica soltanto agli interessi pagati ad imprese associate residenti in Stati terzi senza trattato con scambio di informazioni (con quale Stato Membro?)

La Proposta di Direttiva – Le disposizioni antiabuso



UNIVERSITÀ
CATTOLICA
del Sacro Cuore

Art. 81 (“*Interessi non deducibili*”)

Circostanze esimenti (cd. “*escape clauses*”):

- l’interesse è incluso nel reddito dell’impresa associata tassato nello Stato Membro UE per effetto del regime CFC (slide successiva)
- il percettore residente nello Stato terzo è quotato su uno o più mercati regolamentati
- l’impresa associata svolge un’effettiva attività commerciale

La Proposta di Direttiva – Le disposizioni antiabuso



UNIVERSITÀ
CATTOLICA
del Sacro Cuore

Art. 82 (“*Società estere controllate*”)

Coordinamento con normativa nazionale per le ipotesi di controllo indiretto da parte di persone fisiche

La Proposta di Direttiva – La formula di ripartizione dei profitti consolidati



UNIVERSITÀ
CATTOLICA
del Sacro Cuore

Art. 86 (“*Principi Generali*”)

- I beni immateriali sono esclusi dai parametri della formula (*contra Guidelines OCSE in materia di transfer pricing*)
- Assenza di una norma antielusiva *ad hoc* riguardante la formula di ripartizione dei profitti consolidati



La Proposta di Direttiva – La formula di ripartizione dei profitti consolidati

Art. 87 (“*Clausola di Salvaguardia*”)

- Previsione di una formula alternativa a quella di cui all’art. 86 della Proposta di Direttiva se “*il contribuente principale o un'autorità competente ritiene che la percentuale assegnata ad un membro del gruppo non rappresenta correttamente la portata della sua attività economica*”
- La disposizione prevede però che “*Il metodo alternativo è utilizzato se, dopo consultazioni tra le autorità competenti e, se del caso, discussioni svoltesi conformemente all'articolo 132, tutte queste autorità lo accettano.*”



La Proposta di Direttiva – La richiesta del parere all'autorità competente

Art. 119 (*“Richiesta di un parere all'autorità competente”*)

“Un contribuente può chiedere un parere all'autorità competente dello Stato membro nel quale è residente o nel quale ha una stabile organizzazione [...] L'autorità competente adotta tutti i provvedimenti possibili per rispondere alla richiesta entro un periodo di tempo ragionevole.”

- Prevedere la pubblicazione del parere;
- Prevedere una procedura di silenzio-assenso;

La Proposta di Direttiva – Esercizio dei poteri delegati da parte della Commissione



UNIVERSITÀ
CATTOLICA
del Sacro Cuore

Art. 127 (“*Esercizio della delega*”)

- Alla Commissione è conferito il potere di adottare gli atti delegati di cui agli art. 2 (“*Società ammissibili*”), 14 (“*Spese non deducibili*”), 34 (“*Diritto all’ammortamento*”) e 42 (“*Precisazione delle categorie di attività immobilizzate*”) per un periodo di tempo indeterminato
- Estendere il potere di adottare gli atti delegati



La Proposta di Direttiva – Il Comitato

Art. 131 (“*Comitato*”)

“La Commissione è assistita da un comitato. Tale comitato è un comitato ai sensi del regolamento (UE) n. 182/2011.”

Prevedere la partecipazione di esperti estranei alle amministrazioni finanziarie degli Stati Membri UE (cfr. *Joint Transfer Pricing Forum*)